

CAMERA DEI DEPUTATI N. 339-B
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 9 aprile 1949

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° giugno 1949 (Stampato n. 381)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(PELLA)

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 giugno 1949*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I.

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

ART. 1.

Per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli Enti e Società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sull'edilizia popolare ed economica, costruiscano case popolari.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per non più di 35 anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'articolo 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

I termini di costruzione indicati nel citato articolo 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.

La spesa prevista nel primo comma del presente articolo verrà impegnata per lire due miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 e per uno nell'esercizio 1951-52.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino al 1985-86 compreso.

ART. 2.

All'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 10°) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11°) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12°) gli Enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13°) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'articolo 37 del presente testo unico;

costruiscano case popolari il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire 2 miliardi nell'esercizio 1949-50;

lire 2 miliardi nell'esercizio 1950-51;

lire 1 miliardo nell'esercizio 1951-52.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per 35 anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

Identico.

Identico.

La somma complessiva di lire 175 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel 1° comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire 2 miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, per lire 5 miliardi nell'esercizio 1951-52, per lire 5 miliardi annui negli esercizi dal 1952-53 al 1983-84, per lire 3 miliardi nell'esercizio 1984-85 e per lire 1 miliardo nell'esercizio 1985-86.

Identico.

ART. 2.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

14°) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si proponzano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti »

ART. 3.

Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.

Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

ART. 4.

All'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 100 non possono essere assegnate in locazione od in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000.

« Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di fabbricati, abbiano alienato tale proprietà dopo il 1° luglio 1947, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 250.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire 3.000.000. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro. La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600 »

ART. 3

Identico.

ART. 4.

All'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra abitazione di almeno tre vani ed accessori.

Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1° luglio 1947, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

L'articolo 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

ART. 5.

L'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'articolo 16.

Ogni alloggio deve:

1°) avere non più di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2°) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3°) essere fornito di latrina propria;

4°) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;

5°) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia ».

Nelle case popolari costruite per essere assegnate in proprietà od in locazione con patto di futura vendita, ed in via eccezionale in quelle da cedersi in semplice locazione, possono essere consentiti alloggi di quattro o cinque vani abitabili, oltre gli accessori, a condizione che la superficie utile di ciascun alloggio non sia superiore a 110 metri quadrati in essa compresa quella degli accessori.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli legittimi che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o

ART. 5.

Identico.

« Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente articolo 16.

Ogni alloggio deve:

1°) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2°) *Identico*;

3°) *Identico*;

4°) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5°) *Identico.*

La superficie utile non può essere superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicu-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata al n. 1 ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma del presente articolo, sempreché i progetti in tal caso siano stati preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli Istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito ».

ART. 7.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle Società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante concessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a Società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei Deputati e del Senato della

rativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo ».

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.

ART. 8.

Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.

Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, sentita l'Associazione delle Casse di risparmio.

È abrogato il n. 7°) dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 9.

Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'Ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il consenso alle cessioni.

Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

Il primo comma dell'articolo 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

ART. 10.

Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie a con-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.

La disposizione del comma precedente non si stende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'articolo 131 del citato testo unico.

ART. 11.

Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonché con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

ART. 12.

Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai comuni, ai sensi dell'articolo 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli istituti e comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni dell'1 per cento della spesa occorrente.

Il passaggio di proprietà è effettuato in base a decreto del Ministro dei lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.

Avvenuta la cessione, tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione, possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI FISCALI
E TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE
DI CASE DI ABITAZIONE

ART. 13.

Le case di civile abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

ART. 14.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente articolo 13, purché la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso articolo 13.

Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

ART. 15.

È concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altro gravame fiscale sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.

ART. 16.

È concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge, sempre quando la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dal precedente articolo 13.

La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente legge in case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione,

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI FISCALI
E TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE
DI CASE DI ABITAZIONE

ART. 13.

Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

È concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.

ART. 16.

Identico.

a condizione che le case stesse siano ultimate entro il biennio successivo alla detta data.

Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

Tale esenzione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

ART. 17.

Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'articolo 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.

È esclusa dalle agevolazioni la vendita di botteghe, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.

La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di botteghe, che costituiscono unità economiche a sé stanti.

ART. 18.

I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente e per la prima compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria ridotte ad un quarto.

Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

È concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'articolo 1.

ART. 19.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'articolo 13, nonché alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955.

Sono fatte salve tutte le diverse o più favorevoli agevolazioni tributarie consentite in materia dalle leggi vigenti.

La esenzione preveduta dall'articolo 159, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.

ART. 17.

Identico.

È esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.

La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unità economiche a sé stanti.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 20.

Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti entro i termini fissati dall'articolo 13 e dall'articolo 19.

Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'articolo 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'articolo 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.

Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una soprattassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.

ART. 21.

Fino al 31 dicembre 1955, nei comuni in cui non esiste un piano regolatore edilizio, si può procedere, per ragioni di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, alla espropriazione dei terreni, vicini ai centri abitati, al fine di potervi costruire case di abitazione a carattere popolare, anche su iniziativa e per conto di privati, qualora la costruzione di tali case sia ritenuta utile all'interesse pubblico.

La disposizione del comma precedente si applica altresì alla espropriazione di diritti reali che gravano sui terreni sui quali si intende costruire, sempre quando la perma-

ART. 20.

Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'articolo 13 e dall'articolo 19.

Identico.

Identico.

TITOLO III.

ESPROPRIAZIONI

ART. 21.

Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono estese a tutti gli Enti e Società di cui all'articolo 16 dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare.

Il Prefetto dichiara, ove occorra, l'urgenza o la indifferibilità delle opere agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

ART. 22.

Fino al 31 dicembre 1953 si può procedere, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di case di abitazione a carattere popolare, su iniziativa e per conto di privati o di enti non previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, qualora la costruzione di case sia ritenuta utile all'interesse generale.

La sussistenza dell'interesse generale è riconosciuta con decreto del Prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato pro-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nenza di tali diritti possa costituire ostacolo alla costruzione.

La sussistenza dell'interesse pubblico è riconosciuta con decreto del prefetto, su richiesta dell'interessato, sentiti il proprietario ed il parere del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.

Il decreto del prefetto è notificato di ufficio sia al richiedente, sia al proprietario e contro di esso è dato ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva.

Il decreto che riconosce l'interesse pubblico, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

vinciale dell'agricoltura e dell'Amministrazione comunale.

Con lo stesso decreto sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni che non potranno eccedere rispettivamente i quattro mesi ed i due anni dalla data della notifica del decreto stesso.

Il decreto del Prefetto è notificato d'ufficio sia al richiedente sia al proprietario. Contro di esso è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede in via definitiva. Qualora il Ministro non provveda entro i 60 giorni, il ricorso s'intende respinto. In tali casi i termini di cui al precedente comma decorrono dalla data della comunicazione del provvedimento ministeriale ovvero da quella in cui il decreto del Prefetto diventa esecutivo.

Il decreto che riconosce l'interesse generale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

Il proprietario ha facoltà di sostituirsi al richiedente nella esecuzione dell'opera, nel qual caso deve impegnarsi ad iniziare la costruzione entro sei mesi dalla data di notifica del decreto prefettizio e ad ultimarla entro due anni dall'inizio. A garanzia dell'impegno assunto il proprietario deve versare una cauzione pari alla metà della indennità indicata nel decreto del Prefetto, la quale sarà incamerata a beneficio dello Stato con successivo decreto del Prefetto stesso, qualora i lavori non siano iniziati od ultimati nei suddetti termini, per causa non dipendente da forza maggiore. Può essere accettata una cauzione costituita da fidejussione prestata da Istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e da casse di risparmio.

Qualora la costruzione non sia dal richiedente iniziata od ultimata nei termini fissati dal Prefetto, per causa non dipendente da forza maggiore, l'espropriato potrà domandare alla Autorità giudiziaria competente la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati, mediante il rimborso della metà della indennità ricevuta per l'espropriazione.

Se il proprietario o l'espropriante non abbiano ultimati i lavori di costruzione nel termine fissato dal Prefetto, per cause ad essi non imputabili fatte accertare, a loro cura e tempestivamente, dall'Ufficio del Genio civile, il Prefetto può concedere una proroga non superiore a mesi sei.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23.

Il beneficio di cui al precedente articolo 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non fruiscono del contributo dello Stato, per le quali i comuni abbiano rilasciato le licenze di costruzione dopo il 15 aprile 1949.

ART. 24.

Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.

La esenzione preveduta dall'articolo 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.

ART. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.